

**RIMANE NEL REGISTRO DEI PROTESTI CHI
<<COPRE>> L'ASSEGNO NEI TERMINI**

Roma- Chi è stato protestato per aver emesso un assegno bancario scoperto continuerà a vedersi negare, per un certo tempo, la cancellazione del proprio nome dal registro, anche se ha pagato il dovuto nel termine di due mesi dalla levata del protesto.

La disposizione in materia cambiaria ha passato l'esame della Corte costituzionale.

Con una sentenza depositata ieri in cancelleria (la n° 70, relatore Romano Vaccarella), la Corte ha infatti dichiarato infondati i dubbi sollevati dal giudice di pace sull'articolo 2, comma 1, della legge n° 77 del 1955, come sostituito dall'articolo 2, comma 1, della legge n° 235 del 2000.

Il traente di un assegno bancario scoperto – sosteneva il ricorso – viene irrazionalmente discriminato rispetto al debitore contro il quale sia stato levato protesto per mancato pagamento di una cambiale o di un vaglia cambiario.

Questi, infatti, ha diritto di ottenere la cancellazione del proprio nome dal registro qualora, entro il termine di dodici mesi dalla levata del protesto, provveda al pagamento della cambiale o del vaglia protestato, provveda al pagamento della cambiale o del vaglia protestato (unitamente agli interessi maturati e alle altre spese).

Di qui il configurarsi di una possibile discriminazione nella disciplina dei due casi.

I giudici della Consulta hanno risposto che <<non sussiste alcuna irrazionalità>>: <<si tratta di situazioni tra loro diverse>>.

La Corte ha osservato che, anche se si sta assistendo a un avvicinamento della disciplina legislativa dell'assegno bancario a quella della cambiale, <<permangono significative e strutturali diversità di disciplina, frutto di opzioni non irragionevoli del legislatore>>.

<<L'avvicinamento – ha precisato – si riscontra non tanto nella previsione di una condizione di procedibilità connessa allo spirare del termine di grazia di sessanta giorni senza che sia avvenuto il pagamento (...), quando piuttosto nell'irrilevanza – sotto ogni profilo – dell'assenza della provvista al momento dell'emissione>>.

<<Tuttavia tale circostanza – hanno perseguito i giudici costituzionali – non vale a snaturare la peculiare natura dell'assegno bancario quale mezzo di pagamento, dal momento che, pur non costituendo più, in sé, illecito sanzionabile sul piano penale l'omessa o inesatta indicazione della data di emissione, l'assegno continua a essere immediatamente presentabile per il pagamento e al momento della presentazione deve sussistere la provvista>>.